

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Benevento - **Decreto dirigenziale n. 82 del 4 agosto 2009 – D.lgs 152/06 art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. DITTA:Warmor sud S.r.l. - Airola (BN) - Via Vicinale Fievo.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".
- Che con nota n. 1097166 del 27/12/07 il Sig. Cristiano Pezzoli nato a Leffe (BG) il 22/05/78, in qualità di legale della Ditta Warmor Sud S.r.l., già autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.D n. 119 del 25/05/06, con sede legale a Leffe (BG), via D. Chiesa,6, e stabilimento sito in Airola (BN), via Vicinale Fievo, esercente l'attività di "Produzione tessuto non tessuto", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 comma 8 per la modifica dell'impianto (inserimento di due nuovi camini) e la non installazione degli impianti di abbattimento, prescritti con il D.D. suddetto;
- che allegata all'istanza,è stata prodotta la relazione tecnica, nella quale è certificato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 22/04/09, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.

VISTI

- il D.lgs 152/06;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 2 del 27/01/09 del Coordinatore dell' AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente riportata e trascritta:

- 1** autorizzare, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta Warmor Sud, con stabilimento sito in Airola (BN), via Vicinale Fievo., legalmente rappresentata dal Sig. Cristiano Pezzoli, nato a Leffe (BG) il 22/05/78, alle emissioni di in atmosfera, relative all'attività di "Produzione tessuto non tessuto", e di seguito indicate:

Impianti esistenti:

- Camino E1(Calandra) con emissioni di Polveri;
- Camino E2(Forno infrarossi) con emissioni di SOV;
- Camino E3 (Forno di resinatura) con emissioni di SOV;
- Camino E4 (Forno termolegatura) con emissioni di SOV;
- Camino E5 (Forno di ventilazione) con emissioni di Polveri;

Impianti nuovi

- Camino E6 (forno termolegatura) con emissione di S.O.V. (n.esano);
 - Camino E7 (forno termolegatura) con emissione di S.O.V. (n.esano);
- 2 autorizzare, in considerazione che i flussi di massa complessivi, come sommatoria delle emissioni di S.O.V., sono inferiori alla soglia di rilevanza, ai sensi del punto 3 dell'all.1- parte I alla parte V del Dlgs. 152/06, la non installazione degli impianti di abbattimento, precisando che, eventualmente, le risultanze dei controlli dell'ARPAC CRIA certificano valori superiori alla suddetta soglia di rilevanza il presente provvedimento verrà riconsiderato;
- 3) obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza prot. n.1097166 del 27/12/07;
 - b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti , dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - d) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **anno**.Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Airola (BN), al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - e) i dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal Gestore su apposito registro, ai quali devono essere allegati i certificati analitici, conforme a quanto previsto dall'allegato VI comma 2 punto 2.7 alla parte V del Dlgs 152/06;
 - f) ogni interruzione del normale funzionamento deve essere annotata su apposito registro conforme all'allegato VI comma 2 punto 2.8 alla parte V del Dlgs 152/06;
 - g) rispettare per i nuovi impianto (camino E6 ed E7) quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, con una misurazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
 - h) la messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - i) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 4) la presente autorizzazione, ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto, e sostituisce quella rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 119 del 25/05/06. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 5) demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 6) precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 7) stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs 152/06;
- 8) notificare il presente atto alla Ditta Warmor Sud S.p.a;
- 9) darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 10) trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 11) inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di

Benevento, al Comune di Airola (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento
Prov.le di Benevento;

12) trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Dott. Antonello Barretta